

Inquadramento istituzionale e normativo

L'art. 1 della legge n.144/99 prevede per le amministrazioni centrali e regionali, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, la costituzione di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP), intesi come unità tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione.

Ai Nuclei vengono assegnate principalmente le seguenti funzioni:

- a) L'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo;
- b) La gestione del Sistema di monitoraggio, inteso come sistema di raccolta dati in grado di fornire informazioni sull'attuazione dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi ai fini di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, in particolare dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei. Tale sistema di monitoraggio è da realizzarsi congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni.
- c) L'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

Si tratta di funzioni essenzialmente di supporto tecnico a disposizione dell'amministrazione per ottimizzare, in termini di efficacia, efficienza ed utilità, l'attuazione delle politiche e di capitalizzazione delle esperienze. Da non intendersi, pertanto, come struttura che genera ulteriori passaggi nel processo di elaborazione delle politiche di sviluppo.

Il comma 3 dell'art.1 della L. 144/99 dispone, inoltre, che le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica siano attuate in maniera autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni, tenendo conto delle strutture similari già esistenti, onde evitare duplicazioni. La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, precisa, inoltre, che devono essere collocati nell'ambito delle strutture preposte alla programmazione.